



Coordinamento Generale Legale,
Settore TFS/TFR, Credito e Welfare
Pos. TC 278/2023

Alla Direzione Centrale Pensioni
SEDE

e p.c.

Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Trasmissione della dichiarazione di successione ex d.l.gs n. 346/1990 per un lavoratore deceduto in servizio, in caso di liquidazione del TFR secondo le regole della successione legittima ex art. 2122 comma 3.

Per quanto attiene alla richiesta di parere relativa alla devoluzione di un trattamento di fine rapporto a favore degli eredi di un *ex* iscritto deceduto in servizio, pervenuta alla scrivente Avvocatura con PEI del 19 maggio u.s., va premesso quanto segue.

Procedendo con ordine va detto che la fattispecie riguarda la devoluzione del trattamento di fine rapporto di una *ex* dipendente dell'AULSS2 di Treviso deceduta in costanza di rapporto di lavoro; in particolare trattasi di verificare se risulta corretta o meno la richiesta della Sede INPS di Treviso, rivolta agli eredi della *de cuius*, di produrre la dichiarazione sostitutiva relativa alla denuncia di successione o di esenzione.

Ad avviso degli eredi, la vigente normativa li esonererebbe dalla presentazione della denuncia di successione in relazione a detto trattamento di fine rapporto.

Per la soluzione del quesito occorre prendere le mosse dalla lettura dei primi due commi dell'art. 2122 c.c. a tenore dei quali, in caso di morte del prestatore di lavoro, la indennità di cui all'art. 2120 deve corrispondersi al coniuge, ai figli e, solamente se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La eventuale ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. Il successivo terzo comma della medesima disposizione – il quale dispone che in mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima – è stato dichiarato illegittimo, con sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 1972, n. 8, «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo».

Alla luce della interpretazione letterale del citato art. 2122 c.c., è corretto quanto riportato nelle premesse della richiesta di parere e cioè che il trattamento di fine rapporto, in caso di morte del lavoratore, va corrisposto *iure proprio* al coniuge ed ai figli e, solamente se a carico del prestatore di lavoro, agli eventuali parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Nel caso di specie, dunque, se gli eredi della sig.ra [REDACTED] e cioè la madre e le due sorelle erano a carico dell'ex dipendente il loro acquisto *iure proprio* della quota di indennità di fine rapporto li esonera *tout cour* dalla necessità di inserire detta quota di indennità nella dichiarazione di successione.

Viceversa, se i medesimi eredi non risultavano a carico del *de cuius*, andrà previamente verificata da parte della Sede INPS la eventuale esistenza di una specifica dichiarazione di successione in forza di testamento che abbia diversamente attribuito il TFR.

In mancanza di tale testamento, la indennità andrà attribuita agli eredi in base alle norme che regolano la successione legittima e cioè ai sensi dell'art. 571 c.c., il quale disciplina proprio l'attribuzione delle singole quote per il caso di concorso tra ascendenti e fratelli o sorelle germani o unilaterali del *de cuius*.

In tale ultima ipotesi, dunque, seppur viene in rilievo una devoluzione della indennità *iure successionis*, in ogni caso non potrà non applicarsi quanto disposto l'art. 12, primo comma, lett. c) del d.lgs. n. 346 del 1990, a tenore del quale la indennità di cui all'art 2122 c.c. comunque non concorre a formare l'attivo ereditario.

Tale ultima norma, infatti - di contro a quella contenuta nell'art. 28, settimo comma del medesimo d. lgs. n. 346 del 1990 - si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame.

In tema, del resto, è stato chiarito che, in caso di devoluzione del TFR secondo le norme *mortis causa*, "*l'Istituto previdenziale non può procedere alla liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non era obbligato a presentarla*" (cfr. G. Ralli, *Liquidazione dell'indennità di TFR o di TFS iure successionis e iure proprio*, in Fisco Oggi, Rivista on line dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2011).

Ebbene, atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 12, primo comma, lett. c) del d.lgs. n. 346 del 1990 - e cioè ripetesi che la indennità di cui all'art 2122 c.c. comunque


“non concorre a formare l’attivo ereditario” – ad avviso della scrivente Avvocatura la Sede INPS competente per la liquidazione della pratica, in sede di istruttoria, dovrà richiedere agli interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale gli stessi dovranno dichiarare di essere esonerati dall’inserimento dell’importo del TFR in successione ai sensi del medesimo art. 12 sopra citato.

Al riguardo, potrà essere utilizzato lo schema della dichiarazione presentata dalla sig.ra [REDACTED] alla Sede INPS di Treviso in data 22 marzo 2022, acquisito dalla scrivente Avvocatura successivamente alla richiesta di parere, ma eliminando dal testo della stessa, in quanto del tutto inconferente, la locuzione *“in quanto tale indennità le spetta iure proprio”* e lasciando, quali motivi di esonero dall’inserimento del Trattamento di fine rapporto in successione, tutte le altre dichiarazioni già contenute in esso.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ed ulteriore collaborazione.

Il Coordinatore centrale

Avv. Gino Madonia



Avv. Dario Marinuzzi



Il Coordinatore generale

Avv. Mirella Mogavero

